

Ma le parole concludono poco; per tutto ciò è d'uopo rimettersi alla prudenza e ai criteri dell'istituto, che dà i denari.

Se gli amministratori saranno cauti e severi, il precetto della legge verrà osservato. Per raggiungere l'intento, piuttosto che l'aggiunta di un avverbio, bisognerà aver molta cura nella scelta degli amministratori.

CELESIA. Io ringrazio il relatore della sua cortesia e mi accontento di quello che mi è stato concesso.

PRESIDENTE. Allora la Commissione propone per il secondo comma questa nuova formula:

« Sono nulle le cessioni di mutui concessi per la costruzione o ricostruzione del fabbricato ».

Il Governo accetta questa modificazione?

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Allora, poichè l'onorevole Celesia ha ritirato il suo emendamento, porrò ai voti l'articolo 26 modificato come ora ho detto e che suona così:

Art. 26.

Possono valersi dei benefizi della presente legge i proprietari e, nei limiti dell'articolo 24, gli usufruttuari degli stabili danneggiati o distrutti e i creditori ipotecari.

Sono nulle le cessioni dei mutui concessi per la costruzione o per la ricostruzione di fabbricati.

Il mutuosarà commisurato all'importanza e capacità del fabbricato distrutto o danneggiato, salve le modificazioni riconosciute necessarie per assicurarne la stabilità. Volendo il proprietario dargli maggiore ampiezza ed importanza, il mutuo sarà concesso nella misura del valore, che aveva l'edificio danneggiato.

Col regolamento, di cui all'articolo 94, saranno stabilite le norme per la determinazione del valore della casa distrutta, del tipo da adottare e della somma occorrente per la sua ricostruzione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 27.

Per il procedimento d'espropriazione in caso di mancato pagamento dei mutui concessi ai danneggiati dal terremoto, si seguiranno le disposizioni contenute negli articoli 6 a 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183.

(*È approvato*).

Viene ora il seguente articolo 27-bis proposto dal Ministero.

« Col previo parere di una Commissione da nominarsi per decreto reale, il Governo del Re, per ragioni di sicurezza e di igiene, può ordinare e fare eseguire, a sue spese, la demolizione dei fabbricati situati in luoghi riconosciuti permanentemente pericolosi, e determinare, sentiti il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la detta Commissione, le nuove località, ove saranno ricostruiti i centri abitati.

« Quando i fabbricati siano ricostruiti a spese dello Stato giusta l'articolo 6, passano in proprietà di esso i materiali e le aree dei fabbricati demoliti.

« Sono applicabili anche in questi casi le disposizioni precedenti ».

La Commissione lo accetta?

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Allora, poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

TITOLO II.

Opere pubbliche.

Art. 28.

Per provvedere alle opere pubbliche nelle provincie calabresi, relative alla viabilità ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti e alle ferrovie complementari è autorizzata, in aggiunta alle somme già assegnate da leggi preesistenti, la spesa straordinaria lire 119,380,000, così ripartita:

a) lire 37,400,000 per completare le strade provinciali sovvenute, indicate nella tabella A-bis annessa alla presente legge, e contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333;

b) lire due milioni per la costruzione dei tronchi da Rossano a Cariati ed al fiume Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico;

c) lire 10,086,000 per completare e sistemare le strade comunali obbligatorie già iniziate sotto l'impero della legge 30 agosto 1868, n. 4613, ed elencate nella tabella B;

d) lire 3,557,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla